



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 94 del 20 Dicembre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore SPANO' Francesco fino al 30.11.2020, quale autore materiale dell' atto di violenza a danno dell'arbitro).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che nella seduta dell'11 novembre 2019, questo Collegio, preso atto della complessità dei fatti oggetto d'indagine, disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 18.12.2019;

L'arbitro, sentito a chiarimenti nell'odierna seduta, ha confermato che il colpo inferto è stato intenzionale e che, pertanto, non può trovare accoglimento la tesi della fortuita sostenuta dalla società reclamante.

Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta in reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n.20 del Sig.COMITO Cristian (Società A.S.D.ROCCA DI NETO 1966)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 28.11.2019 (squalifica fino al 27/01/2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo è stato inviato e pervenuto il 5.12.2019, oltre i cinque giorni statuiti a pena di inammissibilità dall' articolo 76 del C.G.S. vigente.

Pertanto questa Corte non può esaminare il merito del reclamo.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n.21 della Società A.S.D. VIGOR CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica calciatore MELE Mattia fino al 06.11.2020, quale capitano, per l'atto di violenza a danno dell'arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

e

RECLAMO n.22 del Signor MELE Mattia (Società A.S.D. Vigor Catanzaro)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 SGS del 12.12.2019 (squalifica fino al 06.11.2020, quale capitano, per l'atto di violenza a danno dell'arbitro non individuato, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante Mele Mattia ed i genitori esercenti la patria potestà;

RILEVA

questo Collegio, in via preliminare, riunisce i due reclami per motivi di connessione oggettiva.

Ritenuto che la società ASD Vigor Catanzaro ha indicato nel sig. Coscarella Alfredo, n.4 in distinta, quale responsabile del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro designato, consumata al termine della gara Davoli Academy – Vigor Catanzaro dell'1.11.2019 – Campionato Under 17;

considerato che, pertanto, a norma dell'art.5 C.G.S. comma 2, va revocata la squalifica inflitta dal giudice di primo grado al sig. Mele Mattia, capitano della squadra, per la mancata individuazione del responsabile del gesto;

P.Q.M.

revoca la squalifica al calciatore capitano MELE Mattia e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria per la irrogazione della sanzione all'effettivo responsabile.

Dispone:

accreditarci il contributo versato sul conto della Società reclamante;

restituirsi il contributo versato al reclamante Mele Mattia.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi